

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, in persona del presidente Piero Carlo Floreani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 13637/M del registro di segreteria proposto da [omissis] [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Monica Raichini ed elettivamente domiciliato a Perugia, Via Fiume, 17,

contro

- l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e della Direzione provinciale di Perugia, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato, e con questi elettivamente domiciliato a Perugia, Via Canali, 1-5, e
- il Ministero della Difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 16 luglio 2024, l'avv. Monica Raichini per il ricorrente e l'avv. Simona Batori, per delega, in rappresentanza dell'Istituto previdenziale; nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei carabinieri, col grado di vicebrigadiere, collocato a riposo per riforma il 15 gennaio 2016 titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, con ricorso depositato il 24 novembre 2023, chiede che la Sezione accerti il diritto all'aumento dell'anzianità di servizio ai sensi dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dell'art. 1858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e la condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione delle differenze economiche connesse, con gli accessori del credito, nonché con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Sostiene al riguardo di aver prestato servizi militari all'estero in Pristina (Kosovo) per conto dell'O.N.U., come risulterebbe dalla determinazione del Capo di Stato maggiore della Difesa che ha individuato le zone d'intervento e i periodi di riferimento ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale amministrativo – si è costituito con memoria prodotta il 25 giugno 2024, con la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, osservando che il computo del trattamento pensionistico spettante è strettamente correlato al trattamento stipendiale percepito in attività, laddove l'interessato non ha mai rivendicato, in giudizio avanti al TAR, l'eventuale spettanza di emolumenti non corrisposti sul

trattamento economico di attività. Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per carenza di istanza amministrativa, non risultando agli atti analoga richiesta finalizzata ad ottenere la supervalutazione del periodo di missione all'estero per l'aumento del trattamento pensionistico. Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle preliminari eccezioni, ha concluso per l'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento delle istanze formulate e per il rigetto delle domande avversarie.

L'I.N.P.S., con memoria depositata il 3 luglio 2024, si è costituito in giudizio, eccependo l'improcedibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa, la prescrizione quinquennale nella denegata ipotesi di accoglimento, anche con riguardo al trattamento di fine servizio ed ancorché non sussista la giurisdizione della Corte dei conti, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, in relazione al principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 240 del 2016, recepito dalla I Sezione d'appello della Corte dei conti nella sentenza n. 140 del 2019.

All'udienza, le parti si sono riportate alle difese scritte.

Considerato in

DIRITTO

L'oggetto del giudizio riguarda la titolarità di un trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746. Il ricorrente chiede, infatti, l'accertamento del diritto all'aumento dell'anzianità di servizio in relazione al periodo, superiore a tre mesi, corrispondente allo svolgimento della missione

in Kosovo che ritiene equiparabile *ex lege* ad una campagna di guerra.

La causa, direttamente attinente al computo dei servizi prestati alla stregua del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ovvero di norme speciali, involge direttamente e tipicamente il rapporto pensionistico ed è attratta nella sfera della giurisdizione riservata alla Corte dei conti. Essa va definita nel merito, trattato anche in presenza di altra questione pregiudiziale, secondo il principio della ragione più liquida (cfr., *ex pluribus*, Cass. 11 maggio 2018 n. 11458).

La disposizione sopra richiamata prevede che al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato maggiore della Difesa.

Va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e che, per ottenere il riconoscimento della campagna, è necessario che le persone abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo. Il requisito cronologico, ancorché riferito all'art. 1 della legge 24 aprile 1950, n. 390 concernente le campagne di guerra dall'11 giugno 1940 all'8 maggio 1945, trova senz'altro applicazione con riguardo alle campagne diverse, stante il rinvio dinamico stabilito dalla legge n.

1746 del 1962 qui in considerazione.

Deve porsi questione se l'estensione dei benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti imponga di considerare se debbano ricorrere anche gli altri requisiti oggettivi e specifici previsti, in particolare, dall'art. 2 della legge n. 390 del 1950, vale a dire la partecipazione a cicli operativi o, indipendentemente da essi, la sussistenza dei casi previsti dagli articoli successivi, quali l'appartenenza ad unità mobilitate operanti, l'impiego in servizi specifici o altra condizione di oggettiva valutazione (ad es. infermità, cattura o cooperazione).

Nella fattispecie, dal foglio matricolare risulta che l'interessato è stato comandato a prestare servizio all'estero presso la missione MSU-KFOR in Pristina (Kosovo) a decorrere dal 30 ottobre 2006 e rientrato in territorio nazionale il 25 maggio 2007. Mentre non sussiste alcuna dichiarazione da parte del Ministero dell'Interno, rilevante quale 'dazione d'atto', in ordine al servizio colà prestato, come vorrebbe l'interessato a pag. 3 (*sub* n. 8) del ricorso, la natura dell'attività prestata da [omissis] [omissis] presso il reggimento di Pristina risulta dal rapporto informativo dello KFOR circa lo svolgimento di servizi interni ed esterni connessi con l'incarico di scrivano autista del comandante del reggimento. Il ricorrente ritiene decisivo il certificato rilasciato dal comandante della N.A.T.O. concernente il servizio prestato in zona balcanica nell'ambito della *Joint Enterprise Mission*; l'operazione *Joint Enterprise Mission* risulta, infatti, inserita nella determinazione delle zone d'intervento redatta ai fini dell'applicazione

della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 dal capo di Stato maggiore della Difesa del 4 dicembre 2017.

La disposizione che si considera, ad avviso di questo giudice, potrebbe, in sostanza, essere interpretata nel senso che l'attribuzione del beneficio vada consentita a coloro che abbiano prestato effettivo servizio nelle zone d'intervento cui la norma fa riferimento, indipendentemente dalla ricorrenza di più specifiche limitazioni o requisiti enucleabili attraverso il rinvio ai casi stabiliti dalla legislazione in materia di campagne di guerra. In altri termini, l'estensione riguarderebbe la sola consistenza del beneficio spettante e previsto dalla legge, ma non consentirebbe il rinvio all'intera disciplina prevista dalle disposizioni cui quella legislazione si riferisce. La nota operativa n. 8 in data 17 marzo 2008 della Direzione centrale dell'I.N.P.D.A.P., incline a circoscrivere in vario modo il diritto ai benefici in questione, quale l'impiego in zona d'intervento inquadrato nella forza multinazionale o la necessità di una specifica annotazione sul foglio matricolare dell'interessato, non è tuttavia persuasiva al riguardo.

L'interpretazione riferita non può essere seguita.

Va considerato che nell'ordinamento non è dato riscontrare una normativa che preveda espressamente il riconoscimento dei benefici stabiliti per le campagne di guerra in favore del personale in servizio per conto dell'O.N.U., notoriamente impegnato in missioni di pace, le quali, per quanto dispiegate in zone interessate da situazioni di alto rischio per conflitti interni o, anche, tra Stati, non possono essere assimilate *tout court* alle campagne di guerra, che presuppongono, in

particolare, un'espressa dichiarazione di belligeranza di spettanza del Capo dello Stato e non dello Stato maggiore della Difesa.

La Corte costituzionale, con la pronuncia 4 ottobre-11 novembre 2016 n. 240 – interpretativa di rigetto -, ha ripercorso il processo di stratificazione storica delle disposizioni rilevanti in materia, pervenendo alla conclusione secondo la quale non esiste nell'ordinamento un principio generale di assimilazione tra le 'operazioni militari armate svolte all'estero' e il 'conflitto armato', se non laddove il legislatore abbia ritenuto discrezionalmente di equiparare – a certi fini ed entro certi limiti – le missioni internazionali ai conflitti bellici (*passim*, ma, in particolare, in relazione all'art. 165 del cod. pen. mil.). Sicché non può essere operato alcun raffronto tenendo conto dei rischi mortali presenti in entrambe le situazioni, bensì tra il trattamento complessivo riservato ai militari partecipanti alle missioni svolte per conto dell'O.N.U. e quello destinato ai combattenti. La Corte ha pertanto osservato che non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell'ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quella dell'arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe – allo stato della legislazione esistente – oltre alla sola supervalutazione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 anche il compenso giornaliero,

cosiddetto 'soldo'.

Anche alla stregua di tale pronuncia, il consolidato orientamento di questa Corte esclude che l'art. 18 in questione possa trovare applicazione con riferimento a situazioni eterogenee rispetto alle campagne di guerra in senso stretto (cfr. SS.RR. 2 luglio 2018 n. 21/QM; Sez. II, 10 aprile 2018 n. 231; Sez. I, 20 giugno 2019 n. 140; 9 novembre 2015 n. 552).

Per le ragioni sopra esposte, poiché il servizio svolto dall'interessato non è consistito in alcuna forma di partecipazione a conflitti armati, il ricorso va rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e il ricorrente va condannato alla refusione degli oneri difensivi sostenuti dalle amministrazioni resistenti, liquidate in € 700,00 a favore dell'INPS ed € 400,00 a favore del Ministero della Difesa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Liquida, a carico del ricorrente, gli oneri difensivi sostenuti dalle amministrazioni resistenti, in € 700,00 a favore dell'INPS ed € 400,00 a favore del Ministero della Difesa.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Pronunciata in udienza il giorno 16 luglio 2024.

IL PRESIDENTE

Piero Carlo Floreani

(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il

Il direttore della segreteria

Elena Errico

(Firmato digitalmente)

D E C R E T O

Il giudice, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

IL PRESIDENTE

Piero Carlo Floreani

(Firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il

Il direttore della segreteria

Elena Errico

(Firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il direttore della segreteria

Elena Errico

(Firmato digitalmente)